



GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N° PDGC-120-2021

OGGETTO : *Cessione alloggio P.E.E.P. Vingone. Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.*

Scandicci, lì 19/07/2021

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Lorenzo Paoli

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDGC-120-2021

OGGETTO : *Cessione alloggio P.E.E.P. Vingone. Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.*

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento;

Premesso che in data 19 maggio 1979 è stata stipulata, ai rogiti del Notaio Francesco Feri, Rep. n. 13.644 fascicolo n. 6.817, una convenzione tra il Comune di Scandicci e la SO.C.E.T. S.p.A. per la concessione in diritto di superficie di un'area compresa nel P.E.E.P. di VINGONE per la realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare;

Considerato che nella predetta convenzione è previsto il diritto del Comune di esercitare la prelazione in occasione di ogni cessione e locazione di alloggio da parte degli assegnatari;

Rilevato che il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmessa al Comune dagli interessati, di voler procedere alla cessione o locazione stessa;

Vista la comunicazione pervenuta in data 07.07.2021, prot. 28286, con la quale il sig. (...*omissis*...), proprietario superficiario di un appartamento sito in via Ponte di Formicola n. 95 (iscritto al catasto urbano del Comune di Scandicci al (...*omissis*...), e ivi residente, informa l'Amministrazione Comunale della volontà di vendere la nuda proprietà superficiaria del proprio appartamento al proprio figlio, (...*omissis*...) - anch'egli ivi residente - al prezzo di € 43,410,85 e chiede se l'Amministrazione Comunale abbia intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione;

Preso atto che il prezzo di vendita è di € 43,410,85, stabilito applicando al prezzo calcolato ai sensi dell'art. 15 della Convenzione di cui in premessa una riduzione del 20%, quale valore dell'usufrutto;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 264 del 26.10.2004 e n. 311 del 14.12.2004 relative all'eventuale rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulle cessioni alloggi in aree P.E.E.P. e precisato che:

- con la deliberazione n. 264/2004 la Giunta Comunale, ritenendo non necessario deliberare su ogni singolo caso di vendita, autorizzava il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica a provvedere con proprio atto a comunicare agli interessati la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su tutte le cessioni di alloggi in aree P.E.E.P.;
- con la successiva deliberazione n. 311/2004 la Giunta Comunale, revocando in *parte qua* la precedente deliberazione n. 264/2004, si è riservata la competenza a pronunciarsi sull'esercizio del diritto di prelazione nelle ipotesi di cessioni di alloggio in diritto di superficie, limitatamente ai casi in cui per detto alloggio sia stata a suo tempo attivata dall'Amministrazione comunale la procedura di trasformazione in diritto di proprietà piena, alla quale il proprietario superficiario non abbia aderito;

Verificato che, come confermato dalla *U.O. 5.4 - Patrimonio Immobiliare ed Espropri con mail del 19.07.2021*, per detto appartamento l'Amministrazione Comunale aveva formalizzato in data 28.05.2005 la proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena, senza però che vi fosse stata adesione da parte del Sig. (...*omissis*...);

Rilevato, quindi, che il caso in esame rientra fra quelli per i quali la Giunta Comunale si è riservata la possibilità di esercitare il diritto di prelazione;

Dato atto, tuttavia, che l'Amministrazione Comunale non ha interesse all'acquisto dell'appartamento di cui trattasi, trattandosi, nel caso di specie, di cessione della mera nuda proprietà superficiaria;

Precisato che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile della presente deliberazione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

con votazione unanime,

DELIBERA

1) di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sulla cessione della nuda proprietà superficiaria dell'alloggio sito in Scandicci, via Ponte di Formicola n. 95, catastalmente identificato al foglio (...*omissis*...), oggetto della comunicazione del sig. (...*omissis*...) prot. n. 28286 del 07.07.2021.